

VERBALE ASSEMBLEA DEL 18/01/2020

Il giorno 18/01/2020 alle ore 16:30 presso la Sala Beckwith di via Beckwith 50 a Luserna San Giovanni in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione "Sèn Gian APS", regolarmente convocata in data 06/01/2020 con il seguente ordine del giorno:

- Saluto, introduzione e nomina del Segretario dell'Assemblea;
- Resoconto delle attività dell'anno 2019;
- Presentazione del bilancio consuntivo 2019;
- Presentazione, dibattito ed approvazione del bilancio preventivo 2020;
- Dibattito;
- Illustrazione, dibattito ed approvazione del programma delle attività previste per l'anno 2020;
- Approvazioni delle modifiche allo Statuto per l'adesione alla Riforma Nazionale degli Enti del Terzo Settore, modifica denominazione sociale e delibera Volontari ai sensi del D.Lgs. 177/2017 Art. 17;
- Rinnovo cariche sociali e relativi incarichi;
- Nomina eventuale dell'organo di controllo dell'Associazione;
- Varie ed eventuali.

Alla convocazione è stato allegato il testo dello Statuto da adottare.

Il Presidente dell'Associazione sig. Tullio Parise assume la presidenza dell'Assemblea e presenta il Segretario verbalizzante sig. Marco Pasquet: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente procede preliminarmente alla verifica della presenza del numero legale dei Soci dell'Associazione. Sono presenti numero 38 Soci tra i quali 5 in rappresentanza di altri 5 Soci, per un totale complessivo di numero 43 Soci in regola con quanto previsto dallo Statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo. L'Assemblea si considera regolarmente costituita.

La seduta si apre con un video che sintetizza le attività dell'Associazione nell'anno 2019.

Il Tesoriere Paolo Falco illustra bilancio consuntivo 2019 (in allegato). L'Assemblea ne prende atto.

Il Tesoriere procede quindi ad illustrare il bilancio preventivo 2020 (in allegato).

Il Presidente chiede se ci sono richieste di chiarimento sul preventivo. Non essendovi richieste si procede alla votazione per la approvazione del bilancio preventivo che risulta approvato con un solo astenuto.

Il Consiglio Direttivo illustra le attività dell'Associazione previste per anno 2020 (in brochure allegato)

Si apre il dibattito sull'argomento. La Socia Giancarla Deferrari propone di invitare la regista del film "Fumne"; Michela Perrone, Presidente dell'Associazione Hari, Socia dell'Associazione, presenta la rivista "L'Ora del Pellice".

L'assemblea approva il programma 2020 alla unanimità.

Il Presidente illustra le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo Statuto, dando atto che il testo dello stesso si presume noto a tutti i Soci che lo hanno ricevuto per posta elettronica.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 così come modificato dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 105/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (3 agosto 2017), modificando i loro statuti "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Tale obbligo è in capo anche all'Associazione in quanto la stessa è iscritta nel Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Anche la modifica della denominazione sociale è obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 5 del decreto legislativo 117/2017, che dispone che "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS."

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'Assemblea, si apre il dibattito in merito.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgono in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo Statuto, che viene approvato all'unanimità dei 43 Soci presenti e votanti

Mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale, che viene approvata all'unanimità dei 43 Soci presenti e votanti

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo Statuto approvato.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo Statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al Comitato Provinciale AICS di Torino entro 30 giorni dalla data di registrazione per gli adempimenti previsti.

Infine, a seguito di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 art 17/18 del Codice Terzo Settore, le APS dovranno avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati che dovrà essere gratuita e con il solo eventuale riconoscimento del rimborso delle spese, provvedendo inoltre all'istituzione del registro dei volontari che svolgono attività non occasionale e ad assicurarli.

A tal fine si delibera, al fine di favorire e garantire l'attività volontaria dei Soci, che questa potrà realizzarsi per tutte le attività promosse dall'associazione compresa l'attività dell'organo amministrativo e per la stessa per i Soci che dichiareranno la propria disponibilità mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, sarà prevista l'iscrizione nell'apposito Registro dei Volontari e la stipula delle polizze assicurative previste dall'art 18 del D.Lgs. 117/2017.

Per il riconoscimento di eventuali rimborsi spese questi potranno essere previsti unicamente ai sensi dell'Art.17 del D.Lgs. 117/2017 e a tal fine verrà predisposto un regolamento, che definirà qualità ed entità dei rimborsi stessi.

L'Associazione, se necessario, potrà comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

Si procede alla nomina di 5 nuovi membri del Consiglio Direttivo; in luogo dei dimissionari Tiziana Biolato, Alessandro Bruno, Germana Morello, Rossella Tedeschi, Lorenzo Vianco vengono proposti dall'Assemblea Mario Benna, Valeria Ferraresi, Patrizia Geymonat, Cristina Maletto e Marco Molinari.

L'Assemblea approva la nomina dei nuovi membri del Direttivo con 3 astenuti.

Si procede alla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo; Tullio Parise viene eletto con un astenuto.

Si procede alla nomina del Vicepresidente del Consiglio Direttivo; Manuela Campra viene eletta con un astenuto.

Si procede alla nomina del Segretario del Consiglio Direttivo; Marco Pasquet viene eletto con un astenuto.

Si procede alla nomina del Tesoriere del Consiglio Direttivo; Paolo Falco viene eletto con un astenuto.

Il Presidente ringrazia la signora Laura Pons e il Socio Luca Perrachino per i lavori grafici per l'Associazione e la Socia Carla Maurino per il prezioso lavoro legale svolto in preparazione dell'Assemblea.

Lilly Di Martino, Presidente dell'Associazione Culturale "Leonardo Sciascia", Socia dell'Associazione informa che il 1 febbraio avrà luogo la consegna delle coperte di solidarietà a Bricherasio all'Esercito della Salvezza.

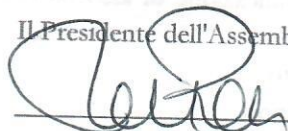
Il Socio Riccardo Sandrone auspica un ricambio nel gruppo che si dedica alla attività didattiche di MineraLuserna.

Il Socio Giovanni Girard propone la realizzazione di un calendario di presentazione delle attività della Associazione per il prossimo anno.

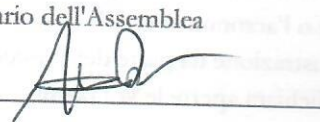
Alle ore 18:30 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha termine con un momento conviviale.

Luserna San Giovanni, 18 gennaio 2020

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario dell'Assemblea



sociale
i (TO)
910018
ngian.it
ail.com
-legal.it
le provinciale
ale di Pinerolo
enti/6
Soci
rare il

po di
posta

CS di

ranno
attuale
attività

utte le
anno
posito

7 del

ivoro
ma 5,
tà. In
o dei

olato,
enna,

Socia

e il 1

zione

le.

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "San Olan A.P.S."

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Pinerolo
Ufficio Territoriale

Reg. Il. 2-8 GEN. 2020 *eluo 172*
SERIE *3*
€ *Eseute*

Il Funzionario
Cinzia Regis



Art. 2 Finalità

L'Associazione è un'ente non commerciale, senza scopo di lucro, che ha per oggetto la promozione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dal D.Lgs. n. 117 del 1998, e che opera nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, promuovendo e svolgendo attività di interesse generale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita e al benessere delle persone e delle comunità, attraverso la partecipazione e il pieno sviluppo della persona e al rafforzamento del potenziale di sviluppo delle comunità.

L'Associazione è un'ente non commerciale, senza scopo di lucro, che ha per oggetto la promozione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dal D.Lgs. n. 117 del 1998, e che opera nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, promuovendo e svolgendo attività di interesse generale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita e al benessere delle persone e delle comunità, attraverso la partecipazione e il pieno sviluppo della persona e al rafforzamento del potenziale di sviluppo delle comunità.

L'Associazione è un'ente non commerciale, senza scopo di lucro, che ha per oggetto la promozione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dal D.Lgs. n. 117 del 1998, e che opera nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, promuovendo e svolgendo attività di interesse generale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita e al benessere delle persone e delle comunità, attraverso la partecipazione e il pieno sviluppo della persona e al rafforzamento del potenziale di sviluppo delle comunità.

L'Associazione è un'ente non commerciale, senza scopo di lucro, che ha per oggetto la promozione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dal D.Lgs. n. 117 del 1998, e che opera nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, promuovendo e svolgendo attività di interesse generale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita e al benessere delle persone e delle comunità, attraverso la partecipazione e il pieno sviluppo della persona e al rafforzamento del potenziale di sviluppo delle comunità.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Per ogni valore scelto con delibera del consiglio di amministrazione dei soci, come previsto dall'art. 30 del presente Statuto.

TITOLO II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Statuto.

- Attività di interesse generale;
- Attività promozionali e attività sociali e culturali;
- Attività di interesse generale;
- Attività di interesse generale.

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via prioritaria e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dal D.Lgs. n. 117 del 1998, e organizza le seguenti attività:

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Sën Gian A.P.S."

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione – Sede - Emblema

È costituita con sede in Luserna San Giovanni (TO) Strada del Saret n. 4 l'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "Sën Gian A.P.S."

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha il seguente emblema come da allegato al presente Statuto: la denominazione "Sën Gian" scritta in rosso, la parola "Sën", bordata di nero con cinque piccole virgole e dieresi in giallo, la parola "Gian", bordata di nero con cornice gialla e interno rosso.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione è un Ente apartitico, aconfessionale, inclusivo, contrario ad ogni discriminazione anche di genere che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale del territorio su cui essa insiste.

Per la realizzazione delle sue finalità l'Associazione si propone la collaborazione stretta con i cittadini, le Istituzioni e le realtà associative nelle loro differenti espressioni aggregative.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 30 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Attività che potranno realizzarsi anche attraverso l'organizzazione di:

- organizzazione e gestione di attività artistiche, educative, formative ed anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della storia del proprio territorio e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo con, a titolo esemplificativo, particolare riguardo alla promozione e valorizzazione di: musica, fotografia, arte, cultura locale anche attraverso corsi; rappresentazioni teatrali; presentazioni di libri; presentazioni di produzioni musicali; attività enogastronomica; attività ludico ricreative; attività espositive; eventi collettivi anche teatrali e musicali, momenti conviviali legati soprattutto alle produzioni ed alle tradizioni locali;
- Attivazione di processi di progettazione partecipata volti a creare sinergia tra singoli, organizzazioni ed enti pubblici;
- Corsi, convegni o seminari di istruzione e approfondimento circa la natura del proprio territorio, il rispetto dell'ambiente e la mineralogia anche in collaborazione con le scuole o qualsiasi altro ente sia interessato a collaborare;
- Organizzazione di convegni, dibattiti, seminari, eventi formativi e culturali per incoraggiare la scoperta e l'espressione dei propri talenti, come opportunità di progresso del capitale umano;
- Diffusione ed implementazione della cultura della collaborazione, come fattore di innovazione sociale per un progresso culturale inclusivo, intelligente e sostenibile;
- L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, partecipare ad altre Associazioni con oggetto analogo al proprio, promuovere e partecipare a federazioni di Associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Quali a titolo esemplificativo l'organizzazione e la realizzazione di:

- eventi collettivi anche teatrali e musicali
- momenti conviviali legati soprattutto alle produzioni ed alle tradizioni locali
- momenti di aggregazione artistica allo scopo di espressione e promozione fornendo a chiunque la
- possibilità di esprimere le proprie doti creative
- corsi, convegni o seminari di istruzione e approfondimento circa la natura del proprio territorio, il rispetto dell'ambiente e la mineralogia anche in collaborazione con le scuole o qualsiasi altro ente sia interessato a collaborare.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- in quanto affiliata all'AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono

3, e
te e
use
sso
non
di
sse
one
oni
vità
iali

riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;

- può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.
- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente..In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari, soci dell'Associazione, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statuarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di esercizio con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione di missione, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Il Bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno.

Art. 11 Informativa sociale

Il Bilancio di esercizio e la relazione di missione, possono essere affissi presso la sede sociale, o trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet o sulla pagina di Facebook dell'Associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il Patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 31 del presente Statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del Patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;



- da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei Volontari di cui all'articolo 9 del presente Statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 27 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.16 Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente Statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono Soci fondatori coloro che risultano dall'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci ordinari coloro che sono in regola con il pagamento della quota ordinaria annuale di iscrizione all'Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci sostenitori coloro che corrispondono una quota annuale di iscrizione all'Associazione superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci collettivi coloro che, corrispondendo la quota annuale di iscrizione all'Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, rappresentano una realtà associativa giuridicamente riconosciuta; la loro ammissione è straordinaria e viene accettata di volta in volta dal Consiglio Direttivo; il Socio collettivo viene rappresentato in Associazione dal proprio rappresentante legale ovvero da un suo delegato.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente, o altro componente del direttivo, a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul Libro Soci.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi trenta giorni, chiedere che sull'istanza

si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- a frequentare i locali dell'Associazione
- a partecipare alle Assemblee;
- ad approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti;
- ad approvare il Bilancio di esercizio
- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante ovvero da un suo delegato.

Art. 18 Doveri dei Soci

I soci sono tenuti:

- a sostenere le finalità dell'Associazione;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione
- a mantenere un comportamento conforme con le finalità dell'Associazione.

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

I Soci perdono la qualifica di associato:

- per dimissioni;
- per scioglimento volontario dell'Associazione;
- per decesso;
- per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;

- per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea Sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 27 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- Approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva e modifica i Regolamenti, compreso l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le Assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la

presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le Assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di una sola altra delega. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Sociale. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, in seconda convocazione la maggioranza assoluta dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali e per ogni altro tipo di deliberazione l'Assemblea deciderà di volta in volta di votare: a scrutinio segreto, per alzata di mano con controprova o con appello nominale, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle Assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del Bilancio di esercizio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il Bilancio di esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei Regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- propone le quote sociali ed eventuali quote suppletive.
- nomina comitati, commissioni o gruppi di lavoro, anche avvalendosi di membri al di fuori del Consiglio Direttivo stesso o dell'Associazione
- autorizza la stipula di contratti di collaborazione, autorizza il conferimento di mandati a professionisti, autorizza l'assunzione, in via eccezionale e straordinaria, di personale dipendente
- autorizza l'apertura di rapporti con Istituti di credito e cura la parte economico-finanziaria dell'Associazione
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma almeno 4 volte all'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e

delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza per la gestione e la decisione su questioni urgenti. Le riunioni del Comitato di Presidenza non hanno vincoli e il loro operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile successiva.

Art. 23 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il Bilancio di esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

Art. 24 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 25 Il Segretario

Al Segretario competono, in accordo con il Consiglio Direttivo, i seguenti compiti:

- la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione;
- la diffusione delle notizie e delle comunicazioni interne ed esterne;
- l'aggiornamento dell'elenco dei Soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;
- la cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell'Associazione.

Art. 26 Il Tesoriere

Al Tesoriere competono, in accordo con il Consiglio Direttivo, i seguenti compiti:

- la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
- l'effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
- la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- la predisposizione, in accordo con il Presidente, del Bilancio di esercizio e della situazione patrimoniale
- la predisposizione del Bilancio preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo

Art. 27 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale

revisione. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 28 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 29 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 30 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 31 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà il Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore. normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

